



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 81 DEL 29/09/2020)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **settembre** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso diramato a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 19

Assenti: 6

LUTZU ANDREA	Presente
ATZENI DANILO	Presente
CABRAS VERONICA	Presente
CADAU PATRIZIA	Assente
CANOPPIA MARINELLA	Presente
CERRONE CARLO	Presente
DERIU FULVIO	Presente
FAEDDA LUCA	Assente
FEDERICO FRANCESCO	Assente
FRANCESCHI ANTONIO	Presente
IATALESE ANTONIO	Presente
LICANDRO MAURO	Presente
SALVATORE	

MASIA MONICA	Assente
MUREDDU LUIGI	Presente
MURU ANDREA	Presente
OBINU MARIA	Presente
ORRU' STEFANIA	Presente
PECORARO VINCENZO	Presente
PUDDU GIUSEPPE	Presente
PUSCEDDU LORENZO	Presente
RICCIO ANDREA	Assente
SANNA EFISIO	Presente
SOLINAS GIULIA	Presente
TATTI DAVIDE	Presente
RINALDO URAS ANNA MARIA	Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: CHERGIA MARIA RIMEDIA



In prosecuzione di seduta.

E' presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Angelo Angioi.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
3. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) che all'art. 1, comma 738 ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

Visto che la componente TARI era inserita nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014, e successivamente integrato e modificato, che comprendeva anche l'IMU e la TASI, e che disciplinava la normativa comune alle tre imposte.

Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, contenente la disciplina locale od oggi vigente con le modifiche ed integrazioni che tengano conto inoltre di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo.

Ritenuto che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introduce miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante una disciplina finalizzata a consentire un più agevole applicazione della tassa.



COMUNE DI ORISTANO

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale:

1. il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»”*.

Dato atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su*



COMUNE DI ORISTANO

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...."

Visto l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia) che dispone che le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020.

Rilevato che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento.

Rilevato altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Visto l'art. 57 bis comma 2 del D.L. 124/19 convertito in L. n. 157/2019, che prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiati.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Vistolo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Vista la proposta di "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)" predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente di cui costituisce parte integrale e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria datato 08.09.2020 - prot. Gen. 51609 del 09.09.2020.

Vistii pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse Dr.ssa Maria



COMUNE DI ORISTANO

Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta.

Visto l'esito delle votazioni : Presenti 19. Voti favorevoli 13. Voti contrari 1 (Licandro). Astenuti 2 (Obinu, Sanna). Presenti e non votanti 3 (Atzeni, Canoppia, Mureddu). Assenti 6 (Cadau, Faedda, Federico, Masia, Riccio, Uras).
Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 18. Voti favorevoli 13. Voti contrari 1 (Licandro). Presenti e non votanti 4 (Atzeni, Canoppia, Mureddu e Obinu). Assenti 7 (Cadau, Faedda, Federico, Masia, Riccio, Sanna e Uras).

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato Regolamento TARI.
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020.
4. Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza determinata dall'imminente scadenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria Generale



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

FRANCESCHI ANTONIO

Il Vice Segretario Generale

CHERGIA MARIA RIMEDIA

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69